

**CAPITOLATO TECNICO - POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A
MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (CVT)**

La presente polizza è stipulata tra

PUBLIACQUA S.P.A.

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.12.2022

alle ore 24 del 31.12.2024

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo, fissati al 31.12

con possibilità di rinnovo per un'ulteriore annualità fino alle ore 24 del 31.12.2025

Sommar

SCHEDA DI POLIZZA RC AUTO.....	4
ATTIVITA' DELL'ASSICURATO.....	5
SEZIONE I - DEFINIZIONI.....	6
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.....	7
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.....	7
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa.....	7
Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenti.....	7
Art. 4 - Oneri a carico delle Parti.....	7
Art. 5 - Estensione Territoriale.....	8
Art. 6 - Periodo di osservazione della sinistrosità.....	8
Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri.....	8
Art. 8 - Procedura di Risarcimento diretto.....	9
Art. 9 - Determinazione dell'ammontare del danno.....	9
Art. 10 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti.....	9
Art. 11 - Gestione delle vertenze.....	9
Art. 12 - Attestazione dello stato di rischio.....	10
Art. 13 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo.....	10
Art. 14 - Obbligo della Compagnia Assicuratrice di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio.....	10
Art. 15 - Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni.....	11
Art. 16 - Competenza territoriale.....	11
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge.....	11
Art. 18 - Validità delle norme dattiloscritte.....	11
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE.....	12
Art. 19 - Massimali a veicolo assicurato.....	12
Art. 20 - Durata del contratto e proroga dell'assicurazione.....	12
Art. 21 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	12
Art. 22 - Polizza Libro Matricola - Regolazione del premio.....	12
Art. 23 - Sostituzione del certificate e del contrassegno.....	12
Art. 24 - Inclusione e Sostituzione dei veicoli.....	13
Art. 25 - Esclusione dei veicoli in copertura.....	13
Art. 26 - Estensione copertura.....	13
SEZIONE IV - CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ASSICURAZIONE (SEMPRE OPERANTI E RIENTRANTI NEL PREMIO).....	14
A - Carico e scarico.....	14
B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici.....	14
C - Rivalsa della Compagnia Assicuratrice per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.....	14
D - Danni a cose di terzi trasportati.....	14
E - Responsabilità Civile dei trasportati.....	14
F - Ricorso Terzi da incendio.....	15
G - Rimorchi - Rischio Statico.....	15
H - Danni da inquinamento.....	15
I - Dolo e Colpa grave dell'Assicurato.....	15
L - Veicoli adibiti a trasporto di merci pericolose.....	15
M - Cristalli.....	15
N - Garanzia Servizio Traino e Recupero Veicolo Fuori Strada.....	15
O - Garanzia Collisione (MINIKASKO).....	17
SEZIONE V - COPERTURE E SERVIZI OPZIONABILI DI ASSICURAZIONE (APPLICATE SU RICHIESTA DELLA SOCIETA' CONTRAENTE.....	18
I. Garanzie CVT - Furto e Incendio.....	18

SEZIONE VI - TARIFFA.....	20
1 FORMA TARIFFARIA.....	20
2 MODAUTA DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO.....	20
SEZIONE VII – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.....	21
SEZIONE VIII – CALCOLO DEL PREMIO.....	23

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	PUBLIACQUA S.P.A.
SEDE LEGALE	VIA VILLAMAGNA 90C, 50126, FIRENZE FI
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	05040110487
ATTIVITÀ SVOLTA	CAPTAZIONE, TRATTAMENTO, CONVOGLIAMENTO E DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE
PERIODO DI ASSICURAZIONE	EFFETTO: DALLE ORE 24 DEL 31.12.2022 SCADENZA: ALLE ORE 24 DEL 31.12.2024 RINNOVO FACOLTATIVO: ALLE ORE 24 DEL 31.12.2025
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E GARANZIE ACCESSORIE (CVT)
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
S.S.N.	
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVISORIALE BROKER	
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

VEICOLI DA ASSICURARE
<p>Il parco veicoli del Contraente è aggiornato alla data di pubblicazione della procedura di gara. Resta inteso che la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata - per analogia di veicoli o veicoli con caratteristiche simili a quelle che per ogni gruppo risultano dall'elenco prodotto in gara - agli eventuali cambiamenti (sostituzioni, esclusioni ed inclusioni) che risulteranno alla data di effetto della copertura. In pari data dovranno altresì essere eventualmente aggiornati, su richiesta del Contraente, tutti i parametri per l'individuazione del premio. Pertanto, il premio complessivo di polizza terrà conto delle predette eventuali variazioni.</p>

ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO

Riveste la qualifica di Contraente/Assicurato Publiacqua SpA la cui attività principale sono tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque così come previsto dalla legge n.36/94; tra cui:

- ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e commercializzazione dell'acqua per qualsiasi uso;
- trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo, gestione delle reti fognarie e di impianti di depurazione delle acque reflue;
- gestione, trattamento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi, loro recupero e commercializzazione;
- gestione di altri servizi di pubblica utilità connessi anche a fine ricreativo;
- svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, ivi compresa la progettazione, la costruzione e la manutenzione di impianti e mezzi, la ricerca, la programmazione e la promozione;
- svolgimento di ogni altra attività complementare, sussidiaria e/o affine all'oggetto sociale;
- progettazione e costruzione di infrastrutture di pubblico interesse.

L'Assicurazione è perciò operativa per i completi cicli relativi alle varie attività del servizio idrico integrato e le altre attività connesse alla gestione della fognatura, depurazione, acquedotto, nulla escluso né eccettuato, e quindi anche per i singoli reparti e/o unità la cui attività sia limitata alla produzione o lavorazione o commercializzazione di singole parti o componenti.

**SEZIONE I
DEFINIZIONI**

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione
Assicurazione/Polizza	il contratto di assicurazione
Compagnia Assicuratrice o Fornitore	l'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici
Contraente:	PUBLIACQUA S.P.A. VIA VILLAMAGNA 90C, 50126, FIRENZE FI C.F./P.I. 05040110487
Società Contraente	La Società che ha sottoscritto i Certificati di polizza
Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dalla Compagnia Assicuratrice in caso di sinistro
Legge:	D.lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 - Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Premio:	la somma dovuta alla Compagnia Assicuratrice a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Certificato:	il documento di sintesi con cui le Società aderiscono all'Accordo Quadro e alla Polizza
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	le Società partecipate e controllate di cui all'allegato C (Elenco delle Società) che aderiscono all'Accordo Quadro e alla polizza e sottoscrivono l'appendice di polizza
Proprietario	intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o all'apposito Registro per i veicoli soggetti a registrazione
Attestazione sullo stato del rischio	documento che viene rilasciato dalla Società ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente
Veicolo:	veicolo a motore per la circolazione su strada o relativo rimorchio, indicato nella scheda di polizza. Si considerano facenti parte del veicolo gli accessori di serie, la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione e il triangolo, nonché le attrezzature, stabilmente fissate, anche occasionalmente, inerenti l'uso cui il veicolo è destinato

SEZIONE II CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1 La Compagnia Assicuratrice assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria per legge l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati, dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

1.2 L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi, nonché i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

1.3 La Compagnia Assicuratrice inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

1.4 In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

1.5 Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 – ESCLUSIONI E RIVALSA

2.1 L'assicurazione non è operante, salvo quanto previsto dalle condizioni aggiuntive:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo,
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto attiene la Rivalsa della Compagnia Assicuratrice si rimanda al successivo Capo III lettera C.

Art. 3 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

3.1 Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Qualora sia applicabile l'art.144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 – ONERI A CARICO DELLE PARTI

4.1 Sono a carico della Compagnia Assicuratrice tutte le spese di copia, stampa, registrazione ed altre inerenti al presente atto e suoi allegati.

4.2 Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi alle singole assicurazioni, si applicano le disposizioni legislative in materia. Rimangono in capo alla Società Contraente gli oneri su di esse gravanti ex lege, anche ove il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia Assicuratrice.

Art. 5 – ESTENSIONE TERRITORIALE

5.1 L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

5.2 L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

5.3 La Compagnia Assicuratrice rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

5.4 La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

5.5 La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Compagnia Assicuratrice risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

5.6 Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia Assicuratrice. La Compagnia Assicuratrice eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 – PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

6.1 Per l'applicazione delle regole evolutive, in conformità alla normativa vigente, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 7 – MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

7.1 In caso di sinistro causate dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se soggetto diverse il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Compagnia Assicuratrice entro 15 giorni lavorativi dal suo verificarsi.

7.2 In caso di mancata presentazione della denuncia, la Compagnia Assicuratrice avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

7.3 Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

7.4 La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

7.5 La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

7.6 La Compagnia predisporrà idoneo e apposito manuale di denuncia del sinistro entro 10 gg dalla firma del Contratto e saranno ivi individuate le forme di comunicazione del sinistro in modalità informatica.

7.7 In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

a) alla Compagnia Assicuratrice, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.

b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

7.8 Per ogni necessità di cui al presente articolo, la Compagnia mette a disposizione del Contraente i seguenti canali di comunicazione dedicati:

- un numero di fax

- una casella di posta elettronica una PEC

- un numero telefonico per la denuncia dei sinistri e le altre richieste ai sensi di polizza
- un Referente del contratto a cui poter rivolgere ogni contestazione, richiesta o precisazione Resta salvo quanto previsto all'art. 6 dal Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 8 – PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

8.1 In caso di sinistro subito dal veicolo Assicurato o dal conducente dello stesso limitatamente alle lesioni di lieve entità per il quale sia applicabile la disciplina del risarcimento diretto ai sensi della normativa vigente, l'Assicurato che non si ritenga responsabile in tutto o in parte deve presentare la richiesta di indennizzo direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione, nelle forme e con le modalità di cui alla Legge.

8.2 L'Assicurato che intenda disconoscere completamente il coinvolgimento del veicolo Assicurato nel sinistro dovrà fornire alla Compagnia di Assicurazioni dichiarazione di disconoscimento e prova a sostegno del mancato coinvolgimento nel presunto sinistro.

ART. 9 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

9.1 In caso di perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

9.2 In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

9.3 L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso.

9.4 L'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

9.5 La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residuo del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

ART. 10 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI – NOMINA DEI PERITI

10.1 La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato.

10.2 Il perito nominato dalla Compagnia deve periziare la vettura entro 48 ore dalla denuncia di sinistro e far pervenire all'Assicurato una proposta di indennizzo entro 72 ore.

10.3 I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

10.4 I periti devono:

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

10.5 I risultati sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

10.6 Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 11 – GESTIONE DELLE VERTENZE

11.1 La Compagnia Assicuratrice, ai sensi dell'art. 1917 del c.c., assume a proprie spese la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

11.2 La Compagnia Assicuratrice ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti, designando d'intesa con l'Assicurato legali o tecnici, sino all'esaurimento del giudizio di

secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

11.3 La Compagnia Assicuratrice non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

11.4 La Compagnia Assicuratrice riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Compagnia stessa o la Compagnia non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 12 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

12.1 In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia Assicuratrice deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Compagnia;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente; il numero del contratto di assicurazione,
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il qua le l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma della Compagnia Assicuratrice.

12.2 L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di rinnovo del contratto. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

12.3 La Compagnia non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

12.4 Il Contraente deve consegnare alla Compagnia Assicuratrice l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione salvo che il nuovo contratto sia stipulato con la stessa Compagnia che l'ha rilasciata.

12.5 È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO

13.1 In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

13.2 In deroga all' art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

13.3 Qualora il veicolo sia coperto anche dalla garanzia opzionale furto, la Compagnia pagherà il valore secondo la disciplina della relativa copertura e per il caso di ritrovamento del veicolo il proprietario sarà tenuto al trasferimento di proprietà con costo della relativa pratica di cessione a carico della Compagnia di Assicurazione.

Art. 14 – OBBLIGO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

14.1 La Compagnia Assicuratrice è tenuta a fornire al Contraente le statistiche dei sinistri, quadrimestralmente e comunque entro 30 giorni dalla richiesta del Contraente, così suddivisi:

- elenco sinistri denunciati, con indicazione del numero di sinistro assegnato;
- elenco sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- elenco sinistri liquidati, e parzialmente liquidati, con indicazione dei rispettivi importi e della data di pagamento e franchigie ove previste;
- elenco sinistri respinti e/o senza seguito (mettendo a disposizione le motivazioni scritte), con indicazione dell'importo;

Ogni report annuo successivo deve portare il raffronto con quello precedente.

14.2 Tutti i sinistri dovranno essere corredati almeno di:

- 1) nominativo del terzo reclamante;
- 2) targa del veicolo
- 3) data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante
- 4) data di apertura della pratica presso la Compagnia Assicuratrice;
- 5) data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.
- 6) N° pratica di sinistro assegnato dalla Compagnia con evidenza di quello attribuito dal Contraente

14.3 Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

14.4 Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

14.5 Alla scadenza della polizza dovranno essere esattamente riportati i sinistri aperti da trattare ed il rendiconto periodico dovrà continuare sino all'esaurimento di tutte le pratiche.

14.6 Il mancato invio della reportistica è un inadempimento grave del contratto ai sensi dell'art. 14.1 del Capitolato Generale d'Appalto.

14.7 La reportistica pub essere fornita tramite applicativo web.

Art. 15 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI

15.1 Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

15.2 Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o per PEC agli indirizzi che saranno comunicati in sede di stipula del contratto, salva la denuncia di sinistro per cui si rinvia alle specifiche disposizioni.

Art. 16 – COMPETENZA TERRITORIALE

16.1 Per le controversie si rinvia a quanto disciplinato nell'Accordo Quadro.

Art. 17 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

17.1 Per tutto quanta non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici o dall'Accordo Quadro e dal Capitolato Generale d'Appalto (Allegato A), valgono le norme di legge.

Art. 18 – VALIDITA' DELLE NORME DATTILOSCRITTE

18.1 Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa delle polizze vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le imprese assicuratrici partecipanti alla coassicurazione.

SEZIONE III CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 19 – MASSIMALI A VEICOLO ASSICURATO

19.1 Per i Massimali RCA e CVT si rimanda al Frontespizio di Polizza

Art. 20 – DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

20.1 L'assicurazione ha durata dalle ore 24:00 del 31.12.2022 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2024 senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, il rinnovo della presente Assicurazione per un'ulteriore annualità fino alle ore 24.00 del 31.12.2025.

20.2 Il singolo Certificato di polizza sottoscritto dalle Società Contraenti decorrerà in concomitanza con ogni Periodo Assicurativo così come indicato nel Frontespizio di Polizza.

20.3 E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di quattro mesi.

20.4 La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di Premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

Art. 21 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

21.1 L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza indicato nel frontespizio di polizza, ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

21.2 I premi devono essere pagati alla Compagnia Assicuratrice o suo mandatario formalmente autorizzato e delegato con frazionamento semestrale, salvo che il periodo di assicurazione sia inferiore all'anno, nel qual caso sarà pagato in via anticipata.

21.3 Se il Contraente che ha sottoscritto il Certificato di Assicurazione non paga i premi o le rate di premio successivi, la copertura riferita alla singola Società inadempiente resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia Assicuratrice al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, restando salve le disposizioni di cui al Capitolato Generale d' Appalto all'art. 14.2.2 per il recupero della morosità.

21.4 La Compagnia Assicuratrice si impegna a mandare al Contraente aderente sia un avviso di scadenza di ciascuna rata di premio con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di scadenza stessa, che prontamente, entro dieci giorni, il sollecito di pagamento della rata scaduta non pagata.

21.5 Fermo, comunque, il diritto della Compagnia Assicuratrice all'intero premio annuo, in caso di premio frazionato in più rate il suddetto termine di pagamento si applica anche alle rate così frazionate.

21.6 Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente, potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Art. 22 – POLIZZA LIBRO MATRICOLA – REGOLAZIONE DEL PREMIO

22.1 L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente alla sottoscrizione della Polizza, durante tutto il periodo di assicurazione.

22.2 Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

22.3 Per i veicoli che venissero esclusi dalla garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in detrazione, in sede di regolazione.

22.4 Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Art. 23 – SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

23.1 Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Compagnia Assicuratrice rilascia un duplicato su richiesta senza costi per il Contraente.

23.2 Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità.

Art. 24 – INCLUSIONE E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

24.1 In caso di sostituzione di veicolo, non vi sarà regolazione di premio se ciò avviene simultaneamente.

24.2 Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso del periodo assicurativo.

24.3 Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde.

24.4 È data facoltà alla Contraente o alla Società Contraente di richiedere l'inclusione di automezzi e/o variazioni con effetto immediato. In tal caso la Contraente o la Società Contraente dovrà indicare nella richiesta l'ora di effetto e la Compagnia Assicuratrice dovrà comunicarne entro 24 ore per iscritto l'accettazione, inoltrando la copertura provvisori a.

24.5 Saranno applicate le garanzie accessorie eventualmente selezionate, solo se espressamente richieste dal Contraente.

Art. 25 – ESCLUSIONE DEI VEICOLI IN COPERTURA

25.1 L'esclusione dalla copertura opera per alienazione del veicolo, furto del veicolo, veicolo non marciante ricoverato alle condizioni di legge.

25.2 È altresì ammessa l'esclusione della copertura assicurativa per i casi di fermo macchina in attesa di rottamazione, nel qual caso il Contraente o le Società Contraenti invieranno alla Compagnia di Assicurazione una dichiarazione in tal senso, con la lista dei veicoli in attesa di rottamazione e non più circolanti e la copertura cesserà dalle ore 24.00 del medesimo giorno; il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.

Art. 26 – ESTENSIONE COPERTURA

Le nuove Società Controllate o Partecipate dal Contraente, costituite o acquisite nel corso della durata del Contratto, a condizione che il numero di veicoli da assicurare non superi il 25% del Libro Matricola complessivamente assicurato, potranno aderire alla presente copertura a semplice richiesta.

La copertura per tutte le nuove Società aderenti sarà efficace previa emissione del relativo certificato di polizza in cui sarà declinato il relativo premio e massimale.

SEZIONE IV
CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ASSICURAZIONE
(SEMPRE OPERANTI E RIENTRANTI NEL PREMIO)

A – CARICO E SCARICO

La Compagnia Assicuratrice assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

B – CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI

La Compagnia Assicuratrice assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

C – RIVALSA DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITA' AL TERZO DI ECCEZIONI PREVISTE DALL'ART.2 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A deroga dell'articolo 2, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere la funzione di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Inoltre, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge quando:

- al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

D – DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

La Compagnia Assicuratrice assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto, sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

E – RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

La Compagnia Assicuratrice assicura la responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta), anche su area privata, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Compagnia Assicuratrice per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

F – RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Compagnia Assicuratrice assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge n. 990 del 24.12.69.

G – RIMORCHI – RISCHIO STATICO

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti

- dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
- dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti dal Contraente purché autorizzati dall'assicurato e/o suoi dipendenti.
- quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

H – DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

I – DOLO E COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

La Compagnia Assicuratrice risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

La Compagnia Assicuratrice risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

L – VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

La presente assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del contraente che i veicoli sono adibiti al trasporto di merci pericolose (liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici), escluso il trasporto di gas tossici, di materie esplosive e di sostanze radioattive.

M – CRISTALLI

Danni materiali e diretti in conseguenza di:

- Rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature.
- Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza persona le.
- Rottura cristalli da terzi ignoti, salva denuncia alle competenti Autorità

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per evento in caso di autovetture e Euro 2.000,00 per evento in caso di Autocarri ed altri autoveicoli, in qualsiasi officina, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

N – GARANZIA SOCCORSO STRADALE E RECUPERO VEICOLO FUORI STRADA

SOCCORSO STRADALE

Qualora in seguito a guasto, a Incidente, Incendio da circolazione o furto parziale, il Veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del Veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo all'officina meccanica più vicina.

La garanzia è operante per il traino ad un'officina distante non più di 80 KM (160 km andata e ritorno) rispetto al luogo dell'evento.

A maggior precisazione si intende:

Guasto: il danno, compresa la foratura dello pneumatico, subito dal veicolo per usura, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incidente: qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale ad esempio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, incluso il sinistro avvenuto a seguito di furto/rapina, che provochi al veicolo danni tali da:

- determinarne l'immobilizzo;
- consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi;
- essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato.

Esclusioni Soccorso Stradale

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).

RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.

Esclusioni Recupero Fuoristrada

Sono escluse dalla prestazione i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.

ESCLUSIONI per entrambe le garanzie

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a. non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- c. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
- e. dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- f. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
- g. tentato suicidio o suicidio.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le Prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile, inoltre, erogare Prestazioni ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un Rischio guerra.

O – GARANZIE COLLISIONE (MINIKASKO)

La Garanzia "Collisione" copre il sinistro con torto che avvenga contro un altro veicolo sia circolante che parcheggiato con controparte "identificabile", anche non assicurata e/o un rimorchio targato in sosta senza motrice, alle seguenti condizioni:

- limite di risarcimento annuo: € 2.000.000,00
- massimale assicurato per sinistro: € 20.000,00
- franchigia fissa per sinistro: € =====

La garanzia sarà operante solo per le tipologie di veicoli con massa non superiore a 35 Quintali dotati di dispositivo TomTom Telematics WEBFLEET come risultanti dal Libro Matricola allegato al Capitolato Tecnico.

SEZIONE V
COPERTURE E SERVIZI OPZIONABILI DI ASSICURAZIONE
(APPLICATE SU RICHIESTA DELLA SOCIETA' CONTRAENTE)

Il presente capo regola le coperture assicurative CVT che, su richiesta della Contraente e in corso di validità del contratto, potranno essere quotate dalla Compagnia Assicurativa e successivamente essere opzionalmente attivate, previa specifica comunicazione e pagamento del relativo premio.

I. GARANZIE CVT – FURTO E INCENDIO

I.A OGGETTO DELLA GARANZIA FURTO

Con la Garanzia furto la Compagnia Assicuratrice risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'atto o nel tentativo di tali reati. Sono altresì compresi i danni da urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto o alla rapina. In caso di danno parziale la Compagnia Assicuratrice risponde dei danni tenendo conto del degrado d'uso e con l'applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 1907 C.C., nel limite del capitale assicurato e del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In caso di danno totale la Compagnia Assicuratrice rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Si considera danno totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% (ottanta per cento) del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale del veicolo assicurato un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato. Sia in caso di danno parziale che di danno totale il valore commerciale del veicolo è determinato in base alle quotazioni di Eurotax Giallo, o, in mancanza, da altra pubblicazione simile.

La copertura Furto è operante fino al valore commerciale - per ciascun veicolo - indicata in frontespizio di Polizza.

La presente copertura potrà operare esclusivamente su richiesta della Contraente o della Società Contraente, anche solo per alcuni veicoli individuati.

I.B OGGETTO DELLA GARANZIA INCENDIO

Con la Garanzia incendio la Compagnia Assicuratrice risponde dei danni subiti dal veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma) fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. In caso di danno parziale la Compagnia Assicuratrice risponde dei danni tenendo conto del degrado d'uso e con l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., nel limite del capitale assicurato e del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In caso di danno totale la Compagnia Assicuratrice rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Si considera danno totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% (ottanta per cento) del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà quale valore commerciale del veicolo assicurato un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Sia in caso di danno parziale che di danno totale il valore commerciale del veicolo è determinato in base alle quotazioni di Eurotax Giallo, o, in mancanza, da altra pubblicazione simile.

La copertura Incendio è operante fino al valore commerciale - per ciascun veicolo - di € 100.000

La presente copertura potrà operare esclusivamente su richiesta della Contraente o della Società Contraente, anche solo per alcuni veicoli individuati.

I.C PREMIO COPERTURA FURTO E INCENDIO

Il premio annuo lordo sarà indicato in Offerta economica omnicomprensivo per ogni 1.000,00 (mille) Euro assicurati per ogni singolo veicolo riportato e valorizzato all'interno del Libro Matricola.

I.D INDENNIZZI GARANZIE CVT

Tutti i rimborsi posti a carico della Compagnia Assicuratrice per le garanzie sopra descritte -opportunamente documentati- dovranno avvenire a favore dell'Assicurato entro 30 gg dalla richiesta, salvo quanto previsto nell'Art. 11.3.

**SEZIONE VI
TARIFFA**

1 FORMA TARIFFARIA

Applicazione di tariffa fissa per tutti i veicoli del Libro Matricola.

2 MODALITA DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio contrattuale sarà determinato, sulla base dei valori indicati dalla Compagnia Assicuratrice nell'Offerta economica e fermi restando i parametri di gara, in base alla consistenza del Libro Matricola alla data di decorrenza della garanzia. Il premio determinato in fase di aggiudicazione, pertanto, non potrà considerarsi un premio minimo comunque acquisito.

SEZIONE VII
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI

LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

I massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza, fermo restando i minimi di legge

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

I massimali prescelti, per sinistro e indipendentemente dal numero delle vittime, sono i seguenti per ogni singolo veicolo assicurato.

TIPOLOGIA	MASSIMALE PER SINISTRO
QUALSIASI VEICOLO	€ 30.000.000,00 complessivo per sinistro suddiviso in: € 15.000.000,00 per sinistro per danni a persone € 15.000.000,00 per sinistro per danni a cose ed animali

Salvo quanto diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia prevista nella presente sezione.

GARANZIA	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO <i>In caso di applicazione di scoperto l'importo indicato in questa colonna è il valore di minimo scoperto</i>	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO
RCA (tariffa franchigia fissa)	TBD	TBD	Si rinvia a quanto sopra indicato
RICORSO TERZI DA INCENDIO	---	---	€ 15.000.000,00
CRISTALLI	Nessuna		€ 1.500 per autovetture in qualsiasi officina indipendentemente dal numero di cristalli rotti; € 2.000 per Autocarri ed altri autoveicoli in qualsiasi officina indipendentemente dal numero di cristalli rotti
ASSISTENZA STRADALE RIMBORSO	---	---	Trasporto sino a 80 km dal luogo del sinistro
COLLISIONE	---	---	Limite annuo € 2.000.000,00 e € 20.000,00 per sinistro

Massimali e Limiti delle Prestazioni relative all'Assistenza Stradale:

Tutte le prestazioni sono erogabili per un massimo di 20 volte per anno di validità di polizza.

Il rimborso del costo della prestazione verrà effettuato al 100%, su presentazione di fattura.

L'importo riconosciuto per singolo evento sarà al massimo pari a € 150,00 per i veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, e ad € 500,00 per i veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

**SEZIONE VIII
CALCOLO DEL PREMIO**

Si rinvia all'allegato "Elenco automezzi" con indicazioni dei veicoli provvisti di dispositivo GPS. Publiacqua S.p.A. ha già installato dispositivi di tipo TomTom Telematics WebFleet (nella configurazione

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)